



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10604 del 2019, proposto da Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lirosi, Aristide Police, Filippo Degni, Marco Martinelli, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

Commissario Straordinario nominato ai sensi dell'art. 1, Co. 15, del D.L. n. 193/2016, con D.P.C.M. 16/2/2017 non costituito in giudizio;

***nei confronti***

• Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (Uilca), Federazione Italiana Sindacale Assicurazione Credito (Fisac/Cgil), Federazione Autonoma Bancari Italiana (Fabi), Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (First), Giovanna Ricci, Anna Maria Landoni, Emma Marra, Silvano Righi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06307/2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Agenzia delle Entrate e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Entrate-Riscossione e di Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (Uilca) e di Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito (Fisac/Cgil) e di Federazione Autonoma Bancari Italiana (Fabi) e di Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (First) e di Giovanna Ricci e di Anna Maria Landoni e di Emma Marra e di Silvano Righi e di Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Carmine Medici, Antonio Lirosi, Aristide Police, Federico Dinelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1. Con l'appello in esame, la Dirpubblica (Federazione del pubblico impiego) impugna la sentenza 23 maggio 2019 n. 6307, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I, ha dichiarato inammissibili il ricorso ed il ricorso per motivi aggiunti proposti avverso una pluralità di atti e, in particolare, avverso il DPCM 16 febbraio 2017, di

nomina dell'amministratore delegato di Equitalia s.p.a. è stato nominato commissario straordinario per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 1, co. 15, d. lgs. n. 193/2016, propedeutici all'istituzione della "Agenzia delle Entrate – Riscossione", nonché avverso alcuni articoli dello Statuto dell'Agenzia e avverso taluni articoli del regolamento di amministrazione della medesima Agenzia.

La sentenza impugnata, nel rilevare carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire, ha affermato in particolare:

- il presupposto logico dell'azione della Dirpubblica, vale a dire l'illegittima qualificazione, ad opera del legislatore, dell'Agenzia delle entrate riscossione come ente pubblico economico, "è assolutamente indimostrato", sia perché "quella di istituire enti pubblici economici è una valutazione politica del legislatore", sia perché la contestazione dell'opzione prescelta . . . è tutta affidata a giudizi di valore concernenti l'opportunità della scelta, ovvero a interpretazioni basate su possibili e future disfunzioni operative dell'istituto ente pubblico economico, o, infine, a valutazioni che esprimono mere aspirazioni de jure condendo";
- "l'affermazione della propria legittimazione a ricorrere (non può) risolversi in una mera enunciazione", né "può essere rimessa a forme di autoqualificazione o ad apodittiche ricostruzioni"; e "la concreta e peculiare consistenza della situazione giuridica tutelata può pertanto richiedere, come ad esempio accade in caso di interessi azionati da enti associativi o di interessi oppositivi, un onere di maggiore specificazione in ordine alla titolarità di una qualificata posizione sostanziale";
- ancora in punto di legittimazione, parte ricorrente "non allega alcun dato relativo alla sua rappresentatività e all'omogeneità degli interessi dei suoi iscritti rispetto alla prospettata ricostruzione, limitandosi a riferire di agire a tutela di un interesse esponenziale, ciò che ridonda in una ulteriore ragione di carenza di specificità e di prova in ordine alla ricorrenza della pretesa situazione legittimante";
- "la coincidenza tra *petitum* del giudizio *a quo* e oggetto della questione di costituzionalità – cui conseguirebbe che una eventuale sentenza di accoglimento

esaurisca la tutela richiesta dal remittente – determina il difetto di incidentalità della questione e l’inammissibile attivazione in via principale del sindacato di costituzionalità al di fuori delle ipotesi tassativamente previste”.

Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:

violazione e falsa applicazione artt. 2, 3, 24, 39, 51, 97, 101, 103 e 111 Cost.; violazione e falsa applicazione artt. 1 e 35 c.p.a.; violazione e falsa applicazione art. 100 c.p.c.; sussistenza delle condizioni dell’azione; sussistenza della legittimazione e dell’interesse a ricorrere; ciò in quanto:

a) “la ricorrente non ha contestato ex se la valutazione politica del legislatore, di istituire un ente pubblico (cioè l’Agenzia delle Entrate – Riscossione) ma ha censurato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 6 e 9 dl.l. n. 193 del 2016 . . . posto che . . . la regola del concorso pubblico per l’accesso ai pubblici uffici, con particolare riferimento agli uffici dirigenziali, deve essere rispettata anche da parte di quelle disposizioni legislative riguardanti il passaggio di dipendenti da soggetti privati ad enti pubblici”; in sostanza, oggetto di contestazione “è il trasferimento senza soluzione di continuità del personale delle soppresse società del gruppo Equitalia all’Agenzia delle Entrate – Riscossione”;

b) la ricorrente non ha “censurato la valutazione politica del legislatore di istituire un ente pubblico”, ma “se la ragione fondamentale di istituire una nuova agenzia, qualificandola alla stregua di un ente pubblico economico deve essere rintracciata nella volontà di consentire all’Agenzia delle Entrate di poter organizzare e gestire (almeno) una parte della sua struttura, solo formalmente estranea, senza dover sottostare alle norme di garanzia in materia di reclutamento e gestione del personale” allora “non può essere in alcun modo contestata la legittimazione a ricorrere di Dirpubblica per la tutela degli interessi collettivi di cui la stessa ha assunto la titolarità nel perseguimento delle sue finalità statutarie”;

c) non può condividersi quanto in sentenza affermato in ordine alla rappresentatività di Dirpubblica, poiché questa “lungi dal voler assumere la

rappresentanza dei dipendenti del settore privato (e cioè dei dipendenti delle società del soppresso gruppo Equitalia) contesta, per l'appunto, che queste risorse possano divenire dipendenti dell'Agenzia senza soluzione di continuità e cioè senza aver superato alcun concorso pubblico”;

d) non difetta l'interesse a ricorrere - come si è sostenuto rilevando che si tratta di rapporto di lavoro di natura privatistica, mentre l'appellante dichiara di agire a tutela degli interessi di pubblici dipendenti - posto che ciò che si censura è la “abusività” della qualificazione di ente pubblico economico, “non sussistendone i presupposti giuridici ed economici”, ma essendo essa “strumentale alla realizzazione di siffatte illegittime finalità”;

e) “l'azione proposta dalla ricorrente non costituisce un'azione di mero accertamento concernente una questione meramente astratta ed ipotetica . . . e la *quaestio legitimitatis* non esaurisce il giudizio dinanzi al giudice amministrativo, il quale deve infatti concludersi con la pronuncia del giudice remittente sulla domanda di annullamento degli atti amministrativi impugnati”.

L'appellante ha quindi riproposto i motivi di ricorso di cui ai ricorsi in primo grado (v. pagg. 21 – 46).

2. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, che hanno concluso richiedendo – previa ulteriore declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - il rigetto dell'appello stante la sua infondatezza.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha previamente riproposto le eccezioni non esaminate dalla sentenza impugnata (e precisamente: sopravvenuta carenza di interesse avendo i provvedimenti impugnati esauriti i propri effetti; assenza del requisito di incidentalità della questione di legittimità costituzionale; difetto di legittimazione ad agire), ed ha quindi concluso richiedendo il rigetto dell'appello.

Si sono altresì costituiti in giudizio la UIL credito esattorie e assicurazioni (UILCA), la Federazione italiana sindacale assicurazioni credito (FISAC-CGIL), la

Federazione autonoma bancari italiani (FABI), la Federazione Italiana reti dei servizi del terziario (FIRST, nonché i signori Giovanna Ricci, Anna Maria Landoni, Emma Marra, Silvano Righi, che hanno anch'essi concluso per il rigetto dell'appello, previa riproposizione della eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado per mancata notificazione di esso ad almeno un controinteressato (cioè ad un lavoratore dipendente di Equitalia s.p.a.).

Dopo il deposito di ulteriori memorie e repliche, all'udienza pubblica di trattazione la causa è stata riservata in decisione.

### DIRITTO

3. L'appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, il che rende superfluo l'esame delle eccezioni riproposte dalle parti appellate nel presente grado di giudizio.

4. Ai fini dell'esame della presente controversia, giova ricordare – in quanto rilevante per la decisione della presente controversia - quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 20 febbraio 2020 n. 6.

Tale decisione ha, in particolare, affermato che “la cura dell'interesse pubblico, cui l'attribuzione del potere è strumentale, non solo caratterizza, qualifica e giustifica, nel diritto amministrativo, la dimensione unilaterale e autoritativa del potere . . . ma vale anche a dare rilievo, a prescindere da espliciti riconoscimenti normativi, a posizioni giuridiche che eccedono la sfera del singolo e attengono invece a beni della vita a fruizione collettiva della cui tutela un'associazione si faccia promotrice sulla base dei criteri giurisprudenziali della rappresentatività, del collegamento territoriale e della non occasionalità”.

Si è quindi affermato:

“nessun dubbio (deve) porsi in ordine alla legittimazione delle associazioni, quando siano presenti, nella situazione giuridica azionata, tutti i tratti salienti dell'interesse collettivo. In altri termini, la legittimazione, per sussistere, deve riferirsi a un

interesse originariamente diffuso, e quindi adespotato, che, attenendo a beni a fruizione collettiva, si “personalizza” in capo a un ente esponenziale, munito di dati caratteri, ponendosi per tale via come interesse legittimo proprio dell’ente (la qual cosa esclude la pertinenza del richiamo, per negare la legittimazione, alla sostituzione processuale di cui all’articolo 81, c.p.c.). . .

Occorre chiedersi se sia ravvisabile, a latere dell’interesse plurisoggettivo dei singoli . . . (*id est* una sequenza di interessi legittimi di identico contenuto), anche un più ampio interesse collettivo proprio dell’associazione nei termini sino ad ora indicati, ossia una posizione giuridica derivante dalla diffusione nella comunità di meri interessi omogenei non individualmente protetti. Ovvero occorre, detto altrimenti, chiedersi se la sussistenza di interessi individualmente protetti, e quindi azionabili dagli interessati *uti singuli*, escluda di per sé la possibilità di una “personalizzazione” in capo all’ente di un interesse diffuso e la sua conseguente azionabilità quale interesse proprio di natura collettiva. . . .

In proposito questa Adunanza ritiene che quando vi sia compresenza di interessi collettivi in capo all’ente associativo e di interessi individuali concorrenti, autonomamente azionabili, sia necessario acclarare che l’ente non si sta affiancando alle posizioni individuali di più soggetti nella difesa di un interesse che resta individuale pur se plurisoggettivo –il che potrebbe al più sorreggere una legittimazione al mero intervento- ma sta facendo valere un interesse proprio, di natura collettiva nei termini dianzi evidenziati, che può coesistere con più posizioni individuali.

Tale accertamento non può che essere condotto alla luce dei seguenti punti fermi:

- l’interesse collettivo . . . è una "derivazione" dell'interesse diffuso per sua natura adespotato, non già una "superfetazione" o una "posizione parallela" di un interesse legittimo comunque ascrivibile anche in capo ai singoli componenti della collettività (sul punto, Consiglio di Stato, Sez V, 12 marzo 2019, n. 1640).
- esso può considerarsi sussistente ove riferito a beni materiali o immateriali a fruizione collettiva e non esclusiva, tenendo comunque presente, in linea generale,

che è pur possibile che un provvedimento amministrativo incida al contempo su interessi sia collettivi che individuali, ma che l'associazione è legittimata ad agire solo quando l'interesse collettivo possa dirsi effettivamente sussistente secondo la valutazione che ne fa il giudice;

- la diversità ontologica dell'interesse collettivo (ove accertato secondo il criterio sin qui rappresentato), rispetto all'interesse legittimo individuale, porta ad escludere, in radice, la necessità di un'indagine in termini di omogeneità (oltre che degli interessi diffusi dal quale quello collettivo promana, anche) degli interessi legittimi individuali eventualmente lesi dall'esercizio del potere contestato. Nel senso che se l'interesse collettivo c'è, si tratta di un interesse dell'ente e quindi diventa non pertinente in radice porsi anche il tema dell'omogeneità degli interessi legittimi individuali dei singoli (in tal senso, chiaramente, Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5451). . . .

Trasferita sul piano pratico, l'affermazione può tradursi nel senso che non è affatto necessario che la tutela dell'interesse collettivo ridondi anche in un materiale ed effettivo vantaggio per tutti i singoli componenti della comunità o della categoria che, in relazione agli atti contestati, vantano un interesse individuale, concreto e qualificato”.

Già prima della riportata decisione dell'Adunanza Plenaria, questa Sezione con sentenza 18 novembre 2013 n. 5451 (in un contenzioso in cui era parte la medesima appellante), aveva affermato che, per la migliore comprensione degli interessi collettivi, occorre ricordare come ad un soggetto dell'ordinamento è attribuita la qualifica di ente esponenziale di collettività (cd. ente collettivo), in ragione di una possibilità di individuazione di tale collettività, attraverso l'appartenenza – giuridicamente definita e persistente nel tempo - di coloro che le compongono a un medesimo territorio, ovvero ad una medesima categoria produttiva.

Tali enti possono essere sia riconosciuti come tali dall'ordinamento giuridico (gli enti territoriali trovano il proprio riconoscimento negli articoli 5 e 114 della



Costituzione; le organizzazioni sindacali nell'art. 39), sia manifestarsi per effetto della libertà di associazione, espressamente riconosciuta dall'ordinamento (art. 18 Cost.).

In quest'ultimo caso, tuttavia, perché la loro costituzione possa renderli titolari di interessi collettivi, occorre che i singoli associati si caratterizzino non già per essere una aggregazione meramente seriale ed occasionale, ma per essere identificabili in relazione ad un vincolo che, in quanto afferente ad una realtà territoriale o ad una medesima manifestazione non occasionale della vita di relazione, si presenti come concreto (quanto al suo oggetto) e temporalmente persistente (quanto alla sua durata).

Gli enti collettivi – oltre ad avere caratteristiche diverse quanto alla personalità giuridica – possono quindi essere titolari sia (al pari dei soggetti singoli) di posizioni giuridiche proprie (diritti soggettivi ed interessi legittimi), sia di posizioni giuridiche “collettive” (appunto, interessi collettivi).

Tuttavia, se è condivisibile l'affermazione secondo la quale condizione imprescindibile è che l'ente faccia valere un interesse omogeneo della categoria, perché questa è una caratteristica dell'interesse collettivo, non necessariamente, invece, tale interesse si relaziona ad un atto amministrativo che leda l'interesse di tutti e non solo di alcuni dei suoi aderenti.

E ciò in quanto questo “interesse di tutti” è diverso dall' “interesse collettivo”, come interesse della collettività indistinta (e quindi entità diversa dalla pluralità dei suoi componenti).

Meglio analizzando, si avverte che, con l'espressione (atecnica) “interesse di tutti” può definirsi, infatti, sia un interesse coincidente di ciascun componente della categoria (un interesse legittimo identico e replicato per ciascun componente della categoria medesima), sia un interesse collettivo in senso proprio, in titolarità esclusiva dell'ente esponentiale.

In definitiva, l'ente esponentiale – oltre ad essere titolare di posizioni giuridiche proprie quale persona giuridica, non diversamente dai singoli soggetti

dell'ordinamento, persone fisiche e giuridiche – risulta altresì titolare:

- sia di posizioni giuridiche che appartengono anche a ciascun componente della collettività da esso rappresentata, tutelabili dunque sia dall'ente sia da ciascun singolo componente (ed in questo senso l'interesse collettivo assume connotazioni proprie di interesse "superindividuale");

- sia di posizioni giuridiche di cui è titolare in via esclusiva, cioè interessi collettivi propriamente detti, la cui titolarità è solo dell'ente, proprio perché risultanti da un processo di soggettivizzazione dell'interesse altrimenti diffuso ed adespota.

Da ciò consegue che, mentre nel primo caso, la tutela giurisdizionale può essere attivata sia dall'ente esponenziale, sia dal singolo componente della categoria, nel secondo caso la tutela giurisdizionale è azionabile solo dall'ente esponenziale, quale unico titolare della posizione giuridica lesa.

Mentre nel primo caso, per ragioni che appaiono evidenti, in tanto è possibile riconoscere all'ente legittimazione ad agire in quanto l'atto impugnato "leda l'interesse di tutti e non solo di alcuni dei suoi aderenti" (in quanto la posizione giuridica di cui l'ente esponenziale è titolare è in questo caso "sovrapponibile" alla posizione giuridica di cui è titolare ogni singolo componente); nel secondo caso, l'ente, godendo di una titolarità sua propria di posizione giuridica soggettiva, gode ex se di legittimazione ad agire e può anche rappresentarsi il caso che la sua azione, volta alla tutela dell'interesse collettivo della categoria, possa porsi in contraddizione/contrasto con l'interesse del singolo componente della collettività.

E' questo il caso che si verifica allorché venga adottato da una pubblica amministrazione un atto amministrativo che si pone in contrasto con l'interesse collettivo del quale l'ente esponenziale della categoria è titolare (interesse collettivo per come conformato dalla legge), ancorché esso risulti produttivo di effetti favorevoli per una parte (o anche uno solo) degli appartenenti alla categoria medesima.

5. Nel caso di specie, anche alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza

richiamata, che si intendono riconfermare nella presente sede, non sussistono le condizioni dell'azione della legittimazione e dell'interesse ad agire.

Quanto alla legittimazione attiva, si è detto che l'ente esponenziale di una collettività (c.d. ente collettivo, quale è un'associazione sindacale), dunque titolare (anche) di posizioni di interesse collettivo, nei sensi innanzi precisati, si qualifica in tal senso in ragione di una possibilità di individuazione della collettività, attraverso l'appartenenza – giuridicamente definita e persistente nel tempo - di coloro che la compongono a un medesimo territorio, ovvero ad una medesima categoria produttiva; deve comunque trattarsi non già di una aggregazione meramente seriale ed occasionale, ma identificabile in relazione ad un vincolo che, in quanto afferente ad una realtà territoriale o ad una medesima manifestazione non occasionale della vita di relazione, si presenti come concreto (quanto al suo oggetto) e temporalmente persistente (quanto alla sua durata).

La Dirpubblica (Federazione del pubblico impiego) svolge la propria attività sindacale, come dalla stessa affermato (v., in part., pagg. 3-4 appello), nell'ambito dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

E' in relazione a tale contesto “non occasionale della vita di relazione” che deve essere verificata la sussistenza di un interesse collettivo in titolarità dell'associazione sindacale, riferito ad un interesse omogeneo della categoria (ancorché, in concreto - come ormai definitivamente riconosciuto anche dall'Adunanza Plenaria - non appartenente a tutti gli associati), e “risultante da un processo di soggettivizzazione dell'interesse altrimenti diffuso ed adespota”.

Nel concreto, tale situazione non può che verificarsi, dunque, che con riferimento all'ambito istituzionale ed alla organizzazione dei rapporti di lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione, sia rapporti cd. “contrattualizzati”, sia rapporti di diritto pubblico, secondo la dicotomia ormai codificata dal d. lgs. n. 165/2001.

Al contrario, tale legittimazione non può sussistere laddove venga effettuato (sulla base, peraltro, di una espressa previsione legislativa) un trasferimento di personale da soggetti di diritto privato (il gruppo Equitalia s.p.a.) ad un costituendo, e poi

costituito, ente pubblico economico. In ambedue le ipotesi, si fuoriesce dall'ambito dell'impiego pubblico, sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico (non a caso gli enti pubblici economici – ed i loro dipendenti – non sono ricompresi tra le “amministrazioni pubbliche” indicate dall'art. 1, co. 2, d. lgs. n. 165/2001), e, di conseguenza, si fuoriesce da quegli interessi omogenei della categoria di cui l'ente esponenziale / associazione sindacale è titolare e portatrice.

Né è possibile individuare un interesse collettivo in capo all'appellante con riferimento al “gruppo omogeneo” dei lavoratori dell'ex Equitalia, poiché è la stessa appellante a dichiarare un proprio difetto di rappresentatività, laddove sottolinea “di non voler assumere la rappresentanza dei dipendenti del settore privato” (pag. 19 app.).

Specularmente, la vicenda della costituzione dell'ente pubblico economico fuoriesce dagli interessi dei dipendenti (pubblici) delle agenzie fiscali.

La disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro di questi ultimi consegue alla natura giuridica del “datore di lavoro” di appartenenza, di modo che non può lamentarsi alcuna disparità di trattamento rispetto a lavoratori con rapporto di lavoro con soggetti diversi.

E le vicende giuridiche ed economiche di questi ultimi non incidono – stante la differenza ontologica di appartenenza – su quelle dei dipendenti pubblici, dei cui interessi omogenei l'associazione sindacale si fa portatrice.

Il che rende anche – in modo simmetrico con il difetto di legittimazione attiva – evidente anche il difetto di interesse ad agire avverso atti di istituzione ed organizzazione di un ente pubblico economico da parte di una associazione sindacale di dipendenti di pubbliche amministrazioni.

6. Le ragioni sin qui esposte fondano ampiamente il rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Stante la natura e la complessità della questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese e onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Dirpubblica – Federazione del pubblico impiego (n. 10604/2019 r.g.), lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Oberdan Forlenza, Presidente FF, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Oberdan Forlenza**

**IL SEGRETARIO**